

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2867/84 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 ottobre 1984

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/84 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2538/84 <sup>(4)</sup>, gli organismi d'intervento vendono a chiunque vi abbia interesse latte scremato in polvere da essi detenuto e immagazzinato anteriormente al 1° gennaio 1984; che la situazione del latte scremato in polvere è attualmente caratterizzata da una rarefazione dell'offerta; che, nell'ambito delle forniture di latte scremato in polvere vitaminizzato per l'aiuto alimentare, il latte scremato in polvere deve essere il più fresco possibile; che è pertanto opportuno prevedere che, nell'ambito di vendite di latte scremato in polvere nel quadro dei programmi decisi dalle autorità nazionali a titolo di aiuto alimentare, il limite di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2213/76 non si applica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2213/76 viene aggiunta la seguente frase:

« Quest'ultima condizione non si applica quando il latte scremato in polvere è venduto ai fini delle forniture nel quadro dei programmi decisi o riconosciuti dalle autorità nazionali a titolo di aiuto alimentare ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1984.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 6. 6. 1984, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 12.